



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

SEZIONI ASSOCIATE:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA (CORSO SERALE)

I.S.S - "F. PAOLO CASCINO"-PALERMO
Prot. 0012230 del 09/12/2021
(Uscita)

Palermo, 09/12/2021

CIRCOLARE

Al Sito Web della scuola
Ai Sigg. Docenti
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.

OGGETTO: C.M. n. 1889 del 7 dicembre 2021 <<Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.>>

Facendo seguito alla circolare prot. n. 11337 dell'01/12/2021, si allega la C.M. n. 1889 del 07/12/2021 concernente <<Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.>>

Nel raccomandare un'attenta lettura del documento, si evidenziano di seguito i passaggi di particolare rilevanza.

L'obbligo vaccinale

L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione”.

Il contenuto dell'obbligo vaccinale comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni).

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica anche i termini di validità delle certificazioni verdi e, con riferimento alle certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, **ne riduce la durata da dodici a nove mesi**.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (**vaccinazione e guarigione**).



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

SEZIONI ASSOCIATE:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA (CORSO SERALE)

La somministrazione della dose di richiamo può essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e **non oltre** il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

I destinatari dell'obbligo vaccinale

Dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

L'obbligo si applica al personale **a tempo determinato e indeterminato**.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, **senza indugio**, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle sopracitate lettere a), b), c) e d) determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato.

All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella

IEVOLELLA LUCIA ASSUNTA
09.12.2021 08:52:13 UTC